



# Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza

## A.C. 105

Dossier n° 52 - Schede di lettura  
23 ottobre 2018

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	105
Titolo:	Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Laura Boldrini
Iter al Senato:	No
Date:	
presentazione:	23 marzo 2018
assegnazione:	11 luglio 2018

### Contenuto

La **proposta di legge C. 105** (Boldrini ed al.) prevede un intervento organico di **ristrutturazione delle modalità di acquisizione della cittadinanza**, mediante modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che attualmente detta la disciplina della materia.

Oggetto della proposta di legge

Come noto, la **legge sulla cittadinanza italiana** è basata sul principio del c.d. *ius sanguinis*, in base al quale acquista di diritto la cittadinanza alla nascita colui che sia nato da madre o padre cittadini italiani. Il diritto alla cittadinanza per *ius soli* - in virtù del quale l'acquisizione della cittadinanza di un dato paese è conseguenza del fatto giuridico di essere nati sul suo territorio - è garantito solamente in alcune situazioni particolari, caratterizzate dalla impossibilità per il bambino di avere alcuna cittadinanza a causa di filiazione da parte di genitori privi di cittadinanza (apolidi) o ignoti, ovvero in presenza di norme del Paese di provenienza che impedisce l'acquisizione della cittadinanza dei genitori. Nel corso delle **ultime legislature** è stato dedicato ampio spazio all'esame delle proposte di riforma della legge sulla cittadinanza, senza tuttavia giungere all'approvazione di un testo definitivo.

In particolare, nella **XVII legislatura** il dibattito sulla riforma della legge si è mosso sulla base del prevalente intento di riflettere sul rapporto tra cittadinanza e fenomeno migratorio, come sviluppatosi nell'ultimo decennio. La Commissione affari costituzionali della Camera, all'inizio della legislatura, aveva avviato in sede referente l'esame di 25 proposte di legge e svolto un'**indagine conoscitiva** in sede istruttoria, valutando dapprima un'ipotesi molto ampia di riforma. La maggior parte delle proposte di legge in esame era tesa ad integrare le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello *ius soli*. Altre proposte prevedevano anche l'accesso di diritto alla cittadinanza ai minori stranieri nati o entrati in Italia nei primi anni di vita e che vi hanno soggiornato o risieduto legalmente fino alla maggiore età (cd. *ius domicilii*). Molte proposte miravano ad introdurre una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte del minore che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale (c.d. *ius culturae*). Tra le altre questioni affrontate figuravano: interventi in materia di acquisto della cittadinanza per matrimonio per semplificare o aggravare i requisiti richiesti; la riforma dei casi di cd. naturalizzazione; l'introduzione di requisiti di integrazione linguistica e sociale dei richiedenti la cittadinanza con diverse modalità (test di integrazione, attestazione di conoscenza della lingua, frequenza di appositi corsi). Nel corso dell'istruttoria il perimetro della discussione è stato successivamente limitato all'estensione dei **casi di acquisizione della cittadinanza per i minori nati o formati in Italia**. La **proposta di riforma** è stata approvata dall'Assemblea della Camera il 13 ottobre 2015, per poi essere trasmessa al Senato dove tuttavia l'esame non ha concluso il proprio iter entro lo scioglimento delle Camere (**A.S. 2092**). La novità principale del testo rispetto alla normativa vigente consisteva nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita e nell'introduzione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad

I lavori parlamentari nella XVII legislatura

un percorso scolastico o formativo.

In particolare, in base al **testo approvato** acquista la **cittadinanza per nascita** chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno titolare del diritto di soggiorno permanente o in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale titolo è rilasciato allo straniero, in possesso dei seguenti requisiti: titolarità, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. La seconda fattispecie di acquisto della cittadinanza prevista dal testo riguarda il **minore straniero**, che sia nato in Italia o vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia **frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, per almeno cinque anni** nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al **sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale** triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva di tale corso. Oltre a queste ipotesi, che configurano un diritto all'acquisto della cittadinanza, il testo introduceva un ulteriore caso di concessione della cittadinanza, avente carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale.

La proposta in esame riproduce, con alcune modificazioni, il testo della **proposta di legge di iniziativa popolare** presentata alla Camera nella XVI legislatura e mantenuta anche nella XVII legislatura ai sensi dell'art. 107, co. 4 del regolamento Camera ([atto Camera n. 9](#)). Essa interviene sulla disciplina vigente al fine di facilitare ed incrementare, come si legge nella relazione illustrativa, l'acquisizione della cittadinanza, in particolare attraverso l'estensione delle fattispecie di *ius soli* e la previsione di ampie possibilità di acquisto della cittadinanza per i minori presenti sul territorio.

Finalità della proposta di legge

Il testo si compone di **10 articoli**, di seguito illustrati.

## Articolo 1

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
Articolo 1	Articolo 1
1. È cittadino per nascita:	1. <i>Identico.</i>
a) il figlio di padre o di madre cittadini;	
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.	
	<b>b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;</b>
	<b>b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia.</b>
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.	2. <i>Identico.</i>
	<b>2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di altra cittadinanza.</b>
	<b>2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.</b>

L'**articolo 1** integra le disposizioni vigenti in materia di **acquisizione di diritto della cittadinanza**, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello ***ius soli***.

Nuove ipotesi di *ius soli*

L'ordinamento italiano riconosce il criterio di acquisizione della cittadinanza basato sullo *ius soli*, pur prevedendolo soltanto **in via residuale** e per casi limitati a:

- coloro che nascono nel territorio italiano e i cui genitori siano da considerarsi o ignoti (dal punto di vista giuridico) o apolidi (cioè privi di qualsiasi cittadinanza) (art. 1, co. 1, lett. b);
- coloro che nascono nel territorio italiano e che non possono acquistare la cittadinanza dei genitori in quanto la legge dello Stato di origine dei genitori esclude che il figlio nato all'estero possa acquisire la loro cittadinanza (art. 1, co. 1, lett. b);
- i figli di ignoti che vengono trovati (a seguito di abbandono) nel territorio italiano e per i quali non può essere dimostrato, da parte di qualunque soggetto interessato, il possesso di

un'altra cittadinanza (art. 1, co. 2).

In altri casi, alla nascita sul territorio deve accompagnarsi la residenza legale ininterrotta fino alla maggiore età per poter acquistare la cittadinanza, facendone richiesta entro un anno dal compimento della maggiore età (art. 4, co. 2, su cui, si v., *infra*).

In primo luogo, si prevede l'acquisizione della cittadinanza per nascita per chi è **nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri**, di cui almeno **uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno**, (cd. *ius soli*). La disposizione specifica che tale requisito deve sussistere al momento della nascita del figlio (art. 1, comma 1, lett. a)). Si ricorda in proposito che il periodo di **soggiorno regolare** decorre dalla data di rilascio del permesso di soggiorno.

Si prevede una seconda ipotesi, in base alla quale acquista la cittadinanza per nascita chi è **nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri**, di cui **almeno uno nato in Italia**.

La relazione illustrativa sottolinea in proposito che tale seconda ipotesi, per la quale non è previsto alcune requisito aggiuntivo (soggiorno, residenza, ecc.), integri una situazione che indica di per sé l'esistenza di un rapporto inscindibile con il territorio. In tal modo s'intende, inoltre, estendere il diritto di cittadinanza agli stranieri di seconda o terza generazione, da sempre presenti sul territorio e privi di qualsiasi titolo di soggiorno (ad esempio di etnia Rom).

Per quanto riguarda il procedimento, la cittadinanza si acquista mediante **dichiarazione** di volontà espressa da **un genitore** (*non necessariamente dunque del genitore che risponde ai requisiti richiesti*). La proposta non definisce un termine per l'effettuazione della dichiarazione. *Al riguardo, andrebbe valutata l'opportunità di estendere il potere di dichiarare la volontà del minore, in mancanza del genitore, a chi esercita la responsabilità genitoriale (analogamente a quanto disposto all'art. 2).*

L'interessato può comunque rinunciare alla cittadinanza così acquisita entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza. (art. 1, comma 1, lett. b), cpv. 2-bis). Ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età (art. 1, comma 1, lett. b), cpv. 2-ter).

## Articolo 2

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
Articolo 4	Articolo 4
1. Lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino:	1. Identico.
a) se presta effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana;	
b) se assume pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana;	
c) se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza italiana.	
2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.	2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di volere acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
	<b>2-bis.</b> Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di altra cittadinanza.
	<b>2-ter.</b> Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiara, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana.

L'**articolo 2** introduce alcune modifiche all'articolo 4 della L. 91 del 1992, tese a **favorire l'acquisizione della cittadinanza ai minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di vita**.

Si ricorda in proposito che la disciplina vigente, di cui all'art. 4, comma 2, L. n. 91/1992 prevede che lo **straniero nato in Italia**, che vi abbia **risieduto legalmente senza**

Modalità di acquisto della cittadinanza per i minori stranieri

**interruzioni fino al** raggiungimento della **maggiore età**, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (c.d. *ius domicilii*).

Il decreto-legge c.d. "del fare" (D.L. 69/2013, art. 33) ha introdotto una disposizione di semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia, secondo il quale ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 91/1992, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della pubblica amministrazione ed egli può dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione.

Inoltre, gli ufficiali di stato civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di età a comunicare all'interessato, la possibilità di esercitare tale diritto entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data.

Con una modifica al comma 2 dell'articolo 4, la proposta in esame dispone in proposito che lo **straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età** acquista, a richiesta, la cittadinanza italiana qualora abbia soggiornato regolarmente in Italia fino al compimento della maggiore età. E' richiesta in tale caso una dichiarazione dell'interessato da rendersi entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.

Al contempo, i nuovi commi 2-bis e 2-ter introducono una forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale (c.d. *ius culturae*).

Si ricorda in proposito che l'art. 38 del D.Lgs. n. 286 del 1998 stabilisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono soggetti all'obbligo scolastico e che ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

In particolare, si prevede per il minore figlio di genitori stranieri l'acquisizione della cittadinanza italiana **previa frequenza** di un **corso di istruzione** primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un **percorso di istruzione e formazione professionale** idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.

In proposito, l'espressione "frequenza", senza ulteriori specificazioni, potrebbe determinare dubbi interpretativi in ordine al fatto che alcuni cicli durano 3 anni mentre altri 5 anni e al dubbio per cui la frequenza potrebbe intendersi per l'intera durata del corso (di 3, 4 o 5 anni) o solo per una parte di esso. Né viene chiarito nel testo se sia o meno necessaria la conclusione del corso con esito positivo. *Si valuti pertanto l'opportunità di una ulteriore specificazione.*

Ai sensi della disposizione introdotta, la cittadinanza si acquista **mediante dichiarazione di volontà** espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Anche per tale fattispecie l'interessato può rinunciare alla cittadinanza acquisita, entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, purché in possesso di altra cittadinanza, e, viceversa, fare richiesta di acquisto della cittadinanza (del pari entro due anni dal raggiungimento della maggiore età), ove il genitore non abbia reso la dichiarazione di volontà.

Il **comma 2** dell'articolo in esame è volto a coordinare le disposizioni introdotte dal comma 1 all'articolo 4 della legge n. 91 del 1992 con la previsione di cui al D.L. 69 del 2013 in base alla quale gli ufficiali di stato civile sono tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilità di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di età. In mancanza, il diritto può essere esercitato anche oltre tale data. La novella coordina la modifica al nuovo testo, che consentirebbe di dichiarare di voler acquisire la cittadinanza entro il ventesimo anno di età.

### Articolo 3

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
Articolo 5	Articolo 5
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all' articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.	1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano <b>acquista</b> la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno <b>sei mesi</b> nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
2. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.	<b>2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni.</b>

L'articolo 3, **comma 1**, interviene sulla disciplina dettata dall'art. 5 della L. 91/1992, che regola l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani, **riducendo il periodo minimo di residenza** in Italia dopo il matrimonio, **da due anni a sei mesi**, ai fini dell'**attribuzione della cittadinanza per iuris communicatio**, fermo restando il termine di tre anni nel caso in cui il coniuge straniero risieda all'estero. Elimina inoltre la riduzione della metà dei termini in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Matrimonio e adozione di maggiorenne

Viene così ripristinata la disciplina vigente prima della legge n. 94/2009, parte del cosiddetto "pacchetto sicurezza" adottato all'inizio della XVI legislatura. La legge n. 94/2009, con l'intento di porre un freno al fenomeno dei "matrimoni di comodo", aveva infatti elevato da sei mesi a due anni il periodo minimo di residenza richiesto, disponendo altresì la riduzione ad un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

L'acquisto della **cittadinanza da parte di stranieri o apolidi che hanno contratto matrimonio con cittadini italiani** è disciplinata dagli articoli da 5 a 8 della L. n. 91 del 1992. Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell'interessato, oppure, se residenti all'estero, all'autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:

- residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all'estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi;
- persistenza del vincolo matrimoniale;
- insussistenza della separazione legale;
- assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini;
- assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;
- assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;
- insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

Contestualmente, con la riformulazione dell'articolo 5 della legge 91/1992 si introduce anche una disposizione in ordine all'**adozione dello straniero maggiorenne**. In particolare, si prevede che lo straniero maggiorenne, adottato da un cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale nel territorio della Repubblica, successiva all'adozione.

Si ricorda che attualmente l'acquisizione della cittadinanza dello straniero maggiorenne adottato è disciplinata dall'art. 9, comma 1, lett. b), che prevede un periodo di residenza di cinque anni dopo l'adozione quale requisito preliminare. Inoltre, la concessione della cittadinanza è discrezionale ed è concessa con DPR, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno. La disposizione in esame rende, dunque, automatica l'acquisizione della cittadinanza del cittadino straniero maggiorenne, alla stregua del cittadino minorenni (di cui all'art. 3 della legge 91/1992). Conseguentemente, la proposta in esame abroga l'art. 9, co. 1 lett. b) (si v. *infra*, articolo 6).

Il **comma 2 abroga l'articolo 9-bis della legge** sulla cittadinanza. Tale disposizione, al comma 1, stabilisce che fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la **certificazione** comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

Abolizione dell'obbligo di certificazione e del contributo

I commi 2 e 3 della disposizione abrogata disciplinano il **contributo richiesto per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza**, che pertanto verrebbe eliminato con la proposta in esame. In proposito, si

ricorda che il D.L. 113 del 2018 (attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge) ha innalzato da 200 a 250 euro l'ammontare del citato contributo (art. 14, co. 1, lett. b)).

Tale **contributo** è stato introdotto dalla legge n. 94/2009 (art. 1, comma 12), nell'ambito del c.d. "pacchetto sicurezza". Considerato l'esplicito riferimento della norma alle istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, devono ritenersi escluse dal pagamento del contributo le istanze di riconoscimento della cittadinanza "iure sanguinis" (art. 1, co. 1, lett. a), L. 91/1992) nonché tutte le forme di automatismo previste dalla legge 91/1992 (art. 1 comma 1, lett. b); art. 1 comma 2; art. 2, comma 1; art. 3, comma 1; art. 13 comma 1, lett. d); art. 14).

Il gettito derivante dal contributo è destinato (art. 9-bis, comma 3, L. 91/1992): per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione; per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza.

È inoltre previsto che alle istanze o dichiarazioni relative alla cittadinanza deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge (art. 9-bis, comma 1, L. 91/1992).

## Articolo 4

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
	<p align="center"><b>Articolo 5-bis</b></p> <p><b>1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:</b></p> <p>a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;</p> <p>b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;</p> <p>c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.</p> <p><b>2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito.</b></p>

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
<p align="center"><b>Articolo 9</b></p> <p><b>1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno:</b></p> <p>a) allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c);</p> <p>b) allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione;</p> <p>c) allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;</p> <p>d) al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica;</p> <p>e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;</p> <p>f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.</p> <p><b>2. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 9</b></p> <p><i>Identico</i></p> <p>a) <i>identica</i></p> <p>b) <b>soppressa</b></p> <p>c) <i>identica</i></p> <p>d) <b>soppressa</b></p> <p>e) <b>soppressa</b></p> <p>f) <b>soppressa</b></p> <p><b>2. Identico.</b></p>

La proposta di legge interviene altresì sulla disciplina relativa alla **concessione della cittadinanza per naturalizzazione**, che lo straniero può richiedere dopo un certo numero di anni di residenza in Italia e che lo Stato può concedere, modificando l'art. 9 della L. 91/1992.

Ai sensi dell'articolo 9 della L. n. 91 del 1992, l'acquisto della cittadinanza può avvenire per residenza (**c.d. naturalizzazione**): a differenza delle altre modalità di acquisto della cittadinanza, che riservano all'autorità margini di intervento molto ristretti, l'emanazione del provvedimento di concessione della cittadinanza è soggetto, come sottolineato da costante giurisprudenza, amministrativa, ad una valutazione discrezionale da parte della pubblica amministrazione, pur attenuata dall'obbligo del parere preventivo del Consiglio di Stato.

Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello *status* degli stranieri richiedenti, che costituisce il requisito fondamentale per conseguire la cittadinanza secondo tale modalità, deve essere ininterrotto e attuale al momento della presentazione dell'istanza per la concessione della cittadinanza.

Può presentare domanda per ottenere la concessione della cittadinanza italiana il cittadino straniero che si trova in una delle seguenti **condizioni**:

- **residente** in Italia da almeno **dieci anni**, se cittadino non appartenente all'Unione europea, o da almeno **quattro anni, se cittadino comunitario** (art. 9, co. 1, lett. f) e d)): ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero va valutato il periodo di soggiorno in Italia assistito da regolare permesso, per cui va esclusa la rilevanza del periodo in cui lo straniero medesimo sia risultato anagraficamente residente nel paese (C. Stato, sez. IV, 07-05-1999, n. 799);
- **apolide** residente in Italia da almeno **cinque anni** (art. 9, co. 1, lett. e));
- il cui padre o la cui madre o uno degli **ascendenti in linea retta** di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato in Italia e, in entrambi i casi, vi risiede da almeno tre anni (art. 9, co. 1, lett. a));
- **maggiorenne adottato** da cittadino italiano e residente in Italia da almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. b));
- chi abbia prestato **servizio alle dipendenze dello Stato italiano**, anche all'estero, per almeno cinque anni (art. 9, co. 1, lett. c)). Salvi i casi previsti dall'art. 4 della legge, nel quale si richiede specificamente l'esistenza di un rapporto di pubblico impiego, si considera che abbia prestato servizio alle dipendenze dello Stato chi sia stato parte di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione a carico del bilancio dello Stato (D.P.R. 572/1993, art. 1, co. 2, lett. c)).

La proposta è volta a restringere i casi di concessione discrezionale della cittadinanza, introducendo al contempo una **nuova modalità di attribuzione della cittadinanza** che sostituisce alcune rilevanti ipotesi di acquisto di cittadinanza per c.d. naturalizzazione ai sensi dell'art. 9 L. n. 91/1992. La principale innovazione consiste nel fatto che l'acquisto della cittadinanza **non è discrezionale**, come nell'ipotesi di cui all'art. 9, L. n. 91/1992, ma costituisce un atto dovuto una volta verificati i requisiti prescritti dalla legge. A differenza dell'art. 9, che riguarda la concessione della cittadinanza, la nuova disciplina posta nell'articolo 5-bis, introdotto dal comma 1 della disposizione in esame, fa riferimento all'**attribuzione della cittadinanza**.

Concessione e attribuzione della cittadinanza

In particolare, si prevede l'attribuzione della cittadinanza:

- a. allo straniero che risiede legalmente in Italia da almeno **cinque anni** - in luogo dei 10 anni previsti dall'art. 9 L. 91/1992 - che è in possesso di un **requisito reddituale** non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (quindi non inferiore all'assegno sociale annuo);
- b. al **cittadino di uno Stato** membro dell'**Unione europea** che risieda legalmente da almeno **tre anni** in Italia, in luogo dei quattro anni previsti dall'art. 9 L. 91/1992;
- c. allo straniero regolarmente soggiornante da almeno **tre anni** a cui sia stato riconosciuto lo status di **rifugiato** o di persona cui è accordata la **protezione sussidiaria** o di **apolide** (l'art. 9 L. n. 91/1992 contempla solo l'ipotesi dell'apolide legalmente residente da almeno cinque anni).

Viene specificato che per queste ultime due ipotesi **non è richiesto alcun requisito di reddito**.

Per ciò che attiene al procedimento, la proposta prevede l'attribuzione della cittadinanza, su istanza dell'interessato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza. In proposito, nel silenzio della norma, la relazione illustrativa specifica che in tal modo "si impegnano" i vertici delle istituzioni più vicine ai cittadini. Non è inoltre più richiesto il parere preventivo del Consiglio di Stato.

Conseguentemente alle novità introdotte dalla disposizione esaminata, che sottrae alcune fattispecie dall'ambito della discrezionalità amministrativa, il **comma 2** dell'articolo 4 **sopprime le previsioni contenute nell'art. 9**, comma 1, lett. b), d), e) ed f) recanti

rispettivamente l'accesso alla cittadinanza da parte di:

- stranieri adottati nella maggiore età (categoria di soggetti esclusa, in quanto rientra nella disciplina di cui all'art. 3 della proposta);
- cittadini comunitari;
- apolidi residenti da almeno 5 anni;
- stranieri residenti da almeno 10 anni.

## Articolo 5

L'**articolo 5** introduce il nuovo articolo 5-ter alla L. 91 del 1992, secondo il quale lo Stato garantisce l'**offerta formativa** per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per gli stranieri richiedenti la cittadinanza e promuove, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere l'**integrazione linguistica e sociale** dello straniero.

Integrazione linguistica e sociale dello straniero

Nella XVI legislatura, la legge sulla sicurezza (L. 94/2009) ha introdotto il concetto di "integrazione", quale processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri (art. 1, comma 25). Per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno lo straniero deve stipulare un accordo di integrazione (il cosiddetto permesso di soggiorno "a punti"), articolato per crediti, con l'impegno a conseguire specifici obiettivi di integrazione. La perdita integrale dei crediti comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello straniero. L'accordo di integrazione è diventato operativo con l'adozione del regolamento di attuazione (DPR 14 settembre 2011, n. 179). Inoltre, il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, viene ora subordinato al superamento da parte del richiedente di un test di conoscenza della lingua italiana (art. 1, comma 22, lett. i). Le modalità di svolgimento del test sono state definite con il decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2010.

## Articolo 6

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
Articolo 6	Articolo 6
1. Precludono l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5:	1. Precludono l'acquisizione della cittadinanza ai sensi <b>degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis</b> :
a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;	a) <i>identica</i>
b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;	b) la condanna per un delitto non colposo <b>ad una pena superiore a due anni di reclusione</b> ;
c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.	c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
2. Il riconoscimento della sentenza straniera è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera b).	2. L'acquisto della cittadinanza non è precluso quando l'istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
3. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna	3. La riabilitazione o l'estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.
4. L'acquisto della cittadinanza è sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), primo periodo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo.	4. <i>Soppresso.</i>

L'**articolo 6** modifica il regime delle **cause ostative**, che attualmente precludono il riconoscimento della cittadinanza per **matrimonio** (art. 5, L. 91/1992) e lo estende alle nuove ipotesi di **attribuzione della cittadinanza** prive di discrezionalità precedentemente illustrate (art. 5-bis, L. 91/1992) e a quella del minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione o di formazione professionale in Italia (art. 4, comma 2-bis, L. 91/1992).

Motivi preclusivi dell'acquisto della cittadinanza

Rispetto alla disciplina vigente, la nuova formulazione dell'articolo 6:

- conferma, quale motivo preclusivo, la **condanna** per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III (artt. da 241 a 294) del codice penale. Si tratta dei **delitti**



contro la personalità internazionale dello Stato, contro la personalità interna dello Stato e contro i diritti politici del cittadino;

- prevede, quale causa ostativa all'attribuzione della cittadinanza, la **condanna per un delitto non colposo** ad una pena **superiore a due anni di reclusione**, in luogo della causa ostativa della condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; occorre dunque fare riferimento non più alla pena edittale, ma alla pena irrogata;
- **esclude dalle cause ostative** all'attribuzione della cittadinanza la **condanna** per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno **da parte di una autorità giudiziaria straniera**, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
- **esclude dalle cause ostative** all'attribuzione della cittadinanza la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla **sicurezza della Repubblica**;
- **amplia** il novero delle **cause ostative**, escludendo la possibilità di divenire cittadini italiani anche per coloro che hanno riportato una **condanna** per uno dei **crimini contro l'umanità** puniti ai sensi della legge penale internazionale. In particolare, si richiamano le competenze sui crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, riconosciute ai tribunali penali internazionali (tribunale internazionale per i crimini commessi nella ex-Jugoslavia, tribunale internazionale per i crimini in Ruanda e Corte penale internazionale).
- **elimina la sospensione dell'acquisto** della cittadinanza fino alla sentenza definitiva in caso di **esercizio dell'azione penale**.

Inoltre, viene introdotta la previsione secondo cui l'acquisto della cittadinanza **non è precluso** ai **minori** condannati a pena detentiva **non superiore a tre anni** e si riconduce la cessazione degli effetti preclusivi non solo alla riabilitazione (già prevista dalla disciplina vigente), ma anche all'**estinzione del reato**.

## Articolo 7

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo vigente	Legge 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza Testo risultante dalle modifiche
Articolo 14	Articolo 14
1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.	1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, <b>non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica</b> , ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

L'**articolo 7**, con una novella all'articolo 14 della L. 91/1992, modifica la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana **eliminando il requisito della convivenza con il genitore**, attualmente previsto, così che sia richiesta unicamente la **non decadenza dalla responsabilità genitoriale** e la **residenza del minore nel territorio** della Repubblica.

Figli minori di chi acquista la cittadinanza

In base alla disciplina vigente, l'acquisto interviene avviene automaticamente alla sola condizione della convivenza e sempre che si tratti di un soggetto minorenni secondo l'ordinamento italiano. Perché il genitore divenuto italiano possa trasmettere lo status civitatis al figlio, occorrono pertanto che ricorrano tre condizioni: il rapporto di filiazione; la minore età del figlio; la convivenza con il genitore. L'art. 12 del D.P.R. n. 572/93 ha specificato che la convivenza deve essere stabile ed effettiva ed attestata con idonea documentazione, deve inoltre sussistere al momento dell'acquisto o del riacquisto della cittadinanza del genitore.

## Attuazione e disciplina transitoria

L'**articolo 9** autorizza il **riordino** ed accorpamento in un unico testo delle **disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza**, nonché l'attuazione della nuova disciplina. A tal fine è previsto si provveda con regolamento governativo di esecuzione ex art. 17, co. 1, L. 400/1988, richiamando le modalità di cui all'art. 25 della legge sulla cittadinanza. Quest'ultima disposizione prevede, in particolare, che il DPR sia adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, **su proposta dei Ministri degli affari esteri, dell'interno, della giustizia**, ai quali l'**articolo 8** della proposta di legge affianca anche il Ministro **dell'istruzione**.

Disciplina di attuazione

Si specifica che il regolamento di riordino disciplina i **procedimenti amministrativi per l'acquisizione della cittadinanza** (attualmente regolati dal DPR n. 362/1994), stabilendo al contempo che il **termine improrogabile** per la conclusione dei procedimenti è di

**ventiquattro mesi** dalla data di presentazione dell'istanza. In caso di superamento di tale termine l'istanza si intende accolta. In relazione a quest'ultima previsione, che stabilisce la regola del **silenzio assenso** per le istanze in materia di cittadinanza si richiama l'art. 20, comma 4, della legge sul procedimento amministrativo (L. 241 del 1990), che esclude l'operatività di tale meccanismo per una serie di procedimenti, tra i quali vi rientrano quelli riguardanti la cittadinanza. Conseguentemente, la proposta di legge novella l'articolo 20 della L. 241 del 1990, espungendo il riferimento ai procedimenti in materia di cittadinanza.

Per quanto concerne la disciplina dei termini dei procedimenti in materia di cittadinanza, si richiama la previsione dell'articolo 14, co. 1, del D.L. 113/2018 (c.d. DL immigrazione e sicurezza), attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge, che estende da ventiquattro a **quarantotto mesi** il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (art. 5, L. 91/1992) e per c.d. naturalizzazione (art. 9, L. 91/1992), nonché dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza avviati dall'autorità diplomatica o consolare o dall'Ufficiale di stato civile a seguito di istanze fondate su fatti accaduti prima del 1° gennaio 1948. Il termine decorre dalla data di presentazione della istanza.

Tale disposizione va sostanzialmente a raddoppiare i termini finora previsti. Infatti, il termine per completare il percorso istruttorio con l'adozione del provvedimento conclusivo di riconoscimento della cittadinanza *iure matrimonii* è previsto in due anni dall'art. 8, co. 2, della L. n. 91/1992. Per le istanze di cittadinanza per residenza, ai sensi del regolamento sui procedimenti di acquisto della cittadinanza (D.P.R. n. 362/1994, articolo 3), il termine previsto per la conclusione del procedimento è anch'esso fissato in due anni ("settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda"), ma in tal caso, per consolidato orientamento della giurisprudenza, il termine non riveste carattere perentorio. Il procedimento di concessione presenta infatti un carattere di maggiore complessità rispetto al precedente, in quanto l'istruttoria è finalizzata a verificare sulla base di vari indici (reddito, stabilità dell'attività lavorativa, raggiungimento di un sufficiente grado di integrazione, assenza di motivi ostativi attinenti alla sicurezza e di precedenti penali) la coincidenza tra l'interesse del richiedente la cittadinanza e l'interesse pubblico. Si ricorda infine che con finalità di semplificazione dei procedimenti, il decreto-legge c.d. "del fare" (D.L. 69/2013, art. 33, comma 2-bis) ha previsto, che gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici.

Da ultimo, l'**articolo 10** della proposta di legge introduce alcune **disposizioni transitorie** volte a disciplinare l'accesso alla cittadinanza nelle nuove forme previste dalle proposte medesima per coloro che **al momento dell'entrata in vigore della legge** hanno già **maturato i requisiti prescritti**.

Disciplina  
transitoria

In particolare, coloro che hanno già maturato i requisiti per l'applicazione delle nuove ipotesi di *ius soli*, nonché delle nuove modalità di acquisto della cittadinanza per residenza (c.d. *ius domicilii*) e in seguito a un percorso formativo (c.d. *ius culturae*), rispettivamente introdotte dagli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame, hanno la **facoltà di acquistare la cittadinanza**, se rilasciano una dichiarazione in tal senso **entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento** di riordino previsto dall'articolo 9 della proposta.

## Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge interviene su una materia regolata da fonte normativa di grado primario, ossia la L. n. 91 del 1992, che viene puntualmente novellata.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Ai sensi dell'articolo 117, comma primo, lett. i), della Costituzione la "**cittadinanza**" rientra tra le materie di legislazione esclusiva dello Stato.